

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORISTANO E LA FONDAZIONE OPERA SANTA RITA DA CASCIA CHE GESTISCE LA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA VILLA NESTI PER IL RICOVERO RESIDENZIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA AUTISMO.

L'anno 2020 il _____ del mese di _____, nel Comune di Oristano (Provincia di Oristano)

TRA

Il Comune di Oristano - C.F. 00052090958 - rappresentato in questo atto dal Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona Dott. ---, nato a --- il quale interviene in nome e per conto dell'Amministrazione di Oristano.

E

La Comunità di Accoglienza Villa Nesti, ubicata nel Comune di Quarrata, gestita dalla Fondazione Opera Santa Rita da Cascia con sede in piazza San Rocco, 3 a Prato - P.I. 00337410971 e c.f. 84007450483, in persona del legale rappresentante ----;

Il sottoscritto, in riferimento alle prestazioni di cui alla presente convenzione, si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, nonché del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione della G.C. n. 198 del 10/12/2013.

Premesso che

il Comune di Oristano (OR) intende avvalersi della collaborazione della Comunità di accoglienza Villa Nesti gestita dalla Fondazione Opera Santa Rita da Cascia con sede in piazza San Rocco, 3 a Prato, nell'attuazione del servizio socio assistenziale relativo a interventi in favore di soggetti affetti da autismo o sindrome da alterazione generalizzata dello sviluppo psicologico, a carattere residenziale privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo sia temporaneamente o definitivamente impossibile per il carico assistenziale correlato;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Art. 43 della L.R. 23/12/2005 n. 23, n. 3 in merito all'organizzazione e funzionamento delle strutture Sociali;

Vista la D.G.R. del 08/08/2013, resa definitiva dalla D.G.R. 55/17 del 03/12/2013 con la quale sono stati definiti i requisiti specifici per le singole tipologie di strutture;

con determinazione n. -- del --- è stato assunto apposito impegno di spesa per l'inserimento di un utente presso la comunità di accoglienza per soggetti autistici;

che la Comunità di Accoglienza si è resa disponibile per l'attuazione delle finalità del servizio socio - assistenziale relative a interventi di accoglienza del minore;

che la struttura è in possesso dell'Autorizzazione al funzionamento rilasciata dal comune di Quarrata con Decreto del Sindaco n. 26 del 19/12/2005;

Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:

ART.1

Il Comune di Oristano nell'ambito dei suoi compiti istituzionali ed ai sensi della Legge Regionale 23.12.2005 n°23 "Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della Legge Regionale n° 4 del 1998 (Riordino delle funzioni Socio/Assistenziali) affida alla Comunità di Accoglienza Villa Nesti, le prestazioni relative all'accoglienza del minore, in regime residenziale.

ART.2

L'Ente affidatario garantisce l'erogazione di prestazioni e servizi secondo gli standard individuati dalla normativa regionale in materia e come sotto meglio specificati:

- a) l'ospitalità in camera o unità di alloggio;
- b) il vitto giornaliero, consistente in prima colazione, pranzo, merenda e cena nel rispetto della tabella dietetica in dotazione al Centro;
- c) riscaldamento e fornitura di acqua calda;
- d) pulizia degli ambienti comuni, pulizia delle camere, rifacimento del letto;
- e) manutenzione e lavaggio della biancheria ad uso corrente (lenzuola, asciugamani ecc.), biancheria personale e vestiario;

- f) assistenza alla persona, assistenza infermieristica, e di riattivazione funzionale, bagno assistito, fornitura materiale sanitario (garze cerotti), e materiale per l'igiene personale, somministrazione terapia medica;; pedicure e cura igienica ed estetica dei capelli e del viso;
- g) disponibilità di un impianto di comunicazione che consenta la ricezione e la chiamata dall'interno verso l'esterno;
- H) attività di animazione e tempo libero, di socializzazione e inserimento sociale comprensive del servizio di trasporto;
- i) insegnamento di abilità funzionali all'autonomia lavorativa e personale;
- l) prestazioni educative e riabilitative sulla base di un progetto personalizzato;
- m)assistenza religiosa garantendo il soddisfacimento delle scelte religiose.

Le prestazioni di cui sopra sono espletate da personale qualificato per il quale è assicurato il rispetto delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per gli operatori che forniscono prestazioni derivanti da convenzioni stipulate dall'Ente affidatario con Congregazioni della Chiesa Cattolica od organi rappresentativi delle altre confessioni religiose.

ART. 3

L'assistenza sanitaria è garantita dalla Azienda U.S.L. dove ha sede la struttura nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART.4

L'Ente affidatario garantisce che mai, per nessun motivo sarà fatto ricorso a pratiche lesive della libertà e della dignità personale dell'assistito.

ART.5

L'Ente affidatario è obbligato a stipulare a favore degli assistiti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del C.C.

ART.6

L'ammissione nella struttura è proposta con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, accompagnata dalla specifica relazione del Servizio Sociale comunale.

Per quanto concerne le dimissioni, per qualsiasi motivo, della persona ospite si procederà di concerto tra Comune ed Ente affidatario, particolarmente per le dimissioni causate da motivi disciplinari.

ART.7

Quale corrispettivo del servizio reso, il Comune di Oristano (OR) si impegna a corrispondere per l'accoglienza del minore sopraccitato, la retta giornaliera di € 41,92 IVA esente. L'importo presunto per l'anno 2020 è pari a € ---- esente IVA ai sensi del D.P.R. 633/72.

Il pagamento avverrà a seguito di presentazione della fattura, mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune di Oristano sul conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti/commesse pubbliche, acceso dall'Ente affidatario per gli effetti dell'art. 3 della L. 13/09/2010, n. 136, presso la Banca ----- codice IBAN: ----- . Qualora l'Ente affidatario non assolva agli obblighi previsti dalla suddetta legge n. 136/2010, la presente convenzione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8, art. 3 della medesima legge. Il Comune di Oristano verificherà, con opportuni interventi di controllo, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.8

L'Ente Affidatario, in riferimento alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con Deliberazione della G.C. n°198 del 10.12.2013, e del Piano Anticorruzione 2017/2019 approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 10 del 24.01.2017, pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione "Amministrazione Trasparente". Le parti si obbligano a rispettare quanto previsto nel Patto di integrità approvato con Delibera Regionale G.R. n. 30/16 del 16/06/2015 pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna, dando atto altresì che la violazione dei medesimi principi e obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.4.,

sottoscritto da entrambe le parti, che pur non allegato alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale. La mancata osservanza di quanto previsto nel Patto d'Integrità costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART.9

La presente convenzione decorre dal 01/01 al 31/12/2020.

ART.10

L'Ente affidatario succitato accetta che il Comune effettui presso la struttura assistenziale, anche senza preavviso, controlli e verifiche del servizio erogato, a mezzo dei propri rappresentanti e/o dei propri organi tecnici con facoltà per gli stessi di parlare liberamente con le persone assistite, e anche con quelle non assistite dal Comune di Oristano.

ART.11

In caso di violazione delle norme della L.R. N° 23/ 2005 o di inadempienze degli obblighi a carico della cooperativa, previsti dalla presente convenzione, esperite le necessarie verifiche e le dovute diffide, il Comune, di Oristano a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della convenzione ai sensi dell'art.1456 del c.c.

La convenzione può essere altresì risolta ai sensi del citato art.1456 c.c. dalla Cooperativa nel caso di mancato rispetto degli obblighi a carico del Comune previsti dalla presente convenzione.

ART.12

Nel caso si venissero a creare gravi situazioni, tali da compromettere la permanenza del/gli assistito/i, il responsabile della casa protetta dovrà informare della situazione, nell'immediato, il Comune. In ogni caso, se da un esame congiunto, tra il Servizio Sociale professionale comunale e la casa protetta, si addivenisse all'accordo di spostare l'/gli assistito/i, si dovrà concedere all'Amministrazione Comunale un tempo massimo di 15 giorni, al fine di individuare altra struttura di accoglienza.

ART.13

Il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad IVA per le quali le parti chiedono le agevolazioni fiscali ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 26.04.1986 n.131, nonché l'esenzione del bollo ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 4/12/1997 n.460.

Il presente atto è sottoscritto in forma digitale, dopo aver verificato che i certificati di firma del sig. ---- e del Dott. -- sono validi e conformi al disposto dell'art.1 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n.82/2005 rispettivamente fino al --- e al --.

Si da atto che sul contratto viene apposta la marca temporale che consente di stabilire l'esistenza del presente documento e di opporlo a terzi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice Civile vigenti.

Il presente contratto verrà registrato solamente in caso d'uso.

ART.14

La prestazione oggetto del presente contratto rientra tra quelle indicate all'art.10 comma 27 ter del DPR N°633 del 26/10/1972.

ART. 15

Ai sensi della normativa vigente in materia di "Trattamento dei dati personali" il Comune, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti e delle rispettive famiglie, designa la Fondazione Opera santa Rita da Cascia quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. La Fondazione Opera santa Rita da Cascia procederà al trattamento dei dati adottando opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Letto, approvato e sottoscritto

f.to Dr. ---

f.to (Rappresentante legale)